

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale dell'Umbria che vieta, salve limitate deroghe strettamente necessarie alla protezione di edifici ed attrezzature funzionali anche per le attività zootecniche, la recinzione dei terreni. Con la previsione di un divieto di recinzione che non interviene su un aspetto specifico correlato al governo del territorio e che incide sulla facoltà di chiudere il fondo, attribuzione tipica del diritto di proprietà, il legislatore regionale ha travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e di quella statale in materia di ordinamento civile.

Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2019, n. 175 – Pres. Lattanzi, Red. Sciarra

Edilizia e urbanistica – Regione Umbria – Zone agricole – Recinzione dei terreni – Limiti – Incostituzionalità.

E' incostituzionale l'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche (1).

(1) I. – La sentenza in rassegna ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, della legge regione Umbria per la parte in cui vieta, salve le limitate deroghe ammesse, ogni forma di recinzione dei terreni agricoli in assenza di specifiche previsioni della legislazione di settore o di esigenze di sicurezza pubblica.

La questione era stata rimessa dal T.a.r. per l'Umbria, sezione I, ordinanza, 8 ottobre 2018, n. 521 (oggetto della News US in data 17 ottobre 2018, cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza).

Il giudizio amministrativo *a quo* ha ad oggetto l'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive, consistenti nella realizzazione di una recinzione elettrificata, come sistema difensivo dalla fauna selvatica, a delimitazione di terreni agricoli con impianto colturale a frutteto. Nel dettaglio, l'opera consisteva in una recinzione estesa per circa 3 km senza soluzione di continuità, posta in area agricola non soggetta a vincolo paesaggistico e costituita da paletti metallici ad altezza massima di mt. 1,50 distanziati tra loro mt. 6 con 4 ordini di filo metallico elettrificato e 8 aperture di circa mt. 6 l'una; tali modalità costruttive erano descritte nell'ordinanza come idonee a consentire il normale passaggio di animali di piccole e medie dimensioni, fatta eccezione degli ungulati.

Il T.a.r. per l'Umbria, ha sollevato q.l.c. – per contrasto con gli artt. 3, 42, 97 e 117, commi 2, lett. l), e 3, Cost. – del predetto art. 89, comma 2, nell'ipotesi in cui detta norma

debba intendersi come diretta ad escludere l'ammissibilità dei sistemi di difesa passivi nei confronti degli animali selvatici. Il Collegio aveva evidenziato che:

- a) la recinzione è riconducibile alle manifestazioni del diritto di proprietà quando consista di materiale di scarso impatto visivo e si configuri come un intervento di dimensioni ridotte, privo di opere murarie di sostegno. In presenza di tali caratteristiche essa:
 - a1) assolve una mera funzione di difesa della proprietà dalle ingerenze materiali;
 - a2) è strumentale all'esercizio dello *ius excludendi alios* (Consiglio di Stato, sezione VI, 4 luglio 2014, n. 3408, in *Foro amm.*, 2014, 7-8, 208), che si traduce nella facoltà di delimitare e di conferire l'assetto più opportuno alle singole proprietà, allo scopo di separarle dalle altre, di custodirle e di proteggerle da eventuali intrusioni;
- b) quando invece la recinzione, per le modalità costruttive prescelte, determini un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale e si atteggi, pertanto, come esercizio dello *ius aedificandi*, è indispensabile il previo rilascio di un idoneo titolo abilitativo;
- c) la distinzione tra esercizio dello *ius excludendi alios* ed esercizio dello *ius aedificandi* deve essere condotta alla stregua delle caratteristiche concrete del manufatto e dell'impatto che esso produce sul territorio (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 giugno 2019, n. 3932, in *www.dejure.it*).

II. – La Corte, con la sentenza in rassegna:

- d) ha ritenuto fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale di cui trattasi sulla base delle seguenti considerazioni:
 - d1) la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che la facoltà di chiudere il fondo, attribuzione tipica del diritto di proprietà, può essere limitata e conformata dalle norme urbanistiche soltanto in funzione di preminenti interessi pubblici (T.a.r. per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, sezione I, 4 marzo 2015, n. 362, in *www.dejure.it*; T.a.r. per il Piemonte, sezione II, 10 maggio 2012, n. 532, in *Foro amm. TAR*, 2012, 5, 1471; T.a.r. per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, sezione I, 5 febbraio 2008, n. 40, in *Foro amm. TAR*, 2008, 2, 398);
 - d2) nel caso di specie la Regione Umbria, nel vietare nelle zone agricole le recinzioni dei terreni con deroga per quelle strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche, ha dettato una previsione di valenza generale riconducibile

all'ambito dei rapporti interprivati e di disciplina del contenuto del diritto di proprietà;

- d3) la previsione censurata: colpisce anche quelle recinzioni che non determinano alcuna trasformazione del territorio e sono espressione dello *ius excludendi alios*; incide sul potere del privato proprietario di chiudere il fondo in ogni tempo; esclude in via generale una facoltà che il codice civile considera, per contro, parte integrante del diritto di proprietà;
- d4) la previsione non interviene, dunque, su un aspetto specifico correlato al governo del territorio, ma limita un potere tradizionalmente oggetto di codificazione e si prefigge di regolarne il contenuto;
- d5) conseguentemente, il legislatore regionale ha travalicato sia la competenza legislativa esclusiva statale legiferando nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato (Corte cost., 27 giugno 2013, n. 159, in *Giur. costit.* 2013, 3, 2327, con nota di MOSCARINI; Corte cost., 6 novembre 2001, n. 352, in *Urbanistica e appalti*, 2001, 12, 1297; *Giur. costit.*, 2001, 6; *Foro it.* 2002, I, 638; *Regioni*, 2002, 579, con nota di LAMARQUE), sia la competenza concorrente in materia di governo del territorio, la quale riconosce la potestà regionale di dettare prescrizioni di dettaglio sugli interessi legati all'uso del territorio in conformità con i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale (Corte cost., 11 maggio 2017, n. 105, in *www.federalismi.it*, con nota di SALVAGO).

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- e) sulla ripartizione della potestà legislativa in materia di ordinamento civile, in aggiunta alle pronunce richiamate nell'ordinanza di rimessione, si vedano in particolare:
 - e1) Corte cost., 21 marzo 2019, n. 62 (in *Foro it.*, 2019, I, 1474), secondo cui è evidente la *“riconducibilità della disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato all'ordinamento civile e alla norma di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 che, a propria volta, rinvia alla contrattazione collettiva”*, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. In senso analogo: Corte cost., 23 luglio 2018, n. 172 (in *Foro it.*, 2018, I, 3814, con nota di richiami e osservazioni di D'AURIA), che ha, tra l'altro, dichiarato incostituzionale l'art. 55 l. reg. Siciliana 11 agosto 2017, n. 16, nella parte in cui includeva nell'ambito applicativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della sanità il personale in posizione di comando presso l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), attribuendo ad essa (in contrasto con la disciplina dell'art. 70, 12° comma, d. leg. 30 marzo

2001, n. 165, che prevede il rimborso all'amministrazione di appartenenza, da parte dell'amministrazione utilizzatrice, dell'onere relativo al trattamento fondamentale) l'obbligo di corrispondere il trattamento economico al personale di altre amministrazioni comandato presso la stessa agenzia;

- e2) Corte cost., 10 novembre 2017, n. 234 (in *Rass. dir. farmaceutico* 2017, 6, 1203 e *Giur. costit.* 2017, 6, 2367), che ha dichiarato incostituzionale la normativa della regione Umbria che estendeva le procedure concorsuali di stabilizzazione del personale precario del comparto sanitario — regolate a livello nazionale dal d.P.C.M. 6 marzo 2015 — anche al personale dirigente del ruolo professionale, tecnico e amministrativo, in quanto detta normativa regionale legiferava, con fonte legislativa primaria, una materia, quella dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato;
- e3) Corte cost., 13 luglio 2017, n. 175 (in *Giur. costit.* 2017, 4, 1631 e *Forum di Quaderni costituzionali*, annotata da DE GOTZEN); Corte cost., 11 luglio 2017, n. 160 (in *Foro it.*, 2017, I, 3577, con nota di richiami e *Giur. costit.* 2017, 4, 1476), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 8, secondo comma, l. reg. Liguria n. 8 del 2016, nella parte in cui prevedeva che, qualora la seduta dell'assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attività di supporto diretto all'attività consiliare spettasse il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta e che il medesimo trattamento di trasferta venga riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue;
- f) sulla nozione di muro di cinta elaborata dalla giurisprudenza, si vedano, tra le altre:
 - f1) Cons. Stato, sezione V, 8 aprile 2014, n. 1651 (in *Foro amm.*, 2014, 1077), secondo cui *“per muro di cinta, nella dizione contenuta nell’art. 4, 7^o comma, lett. c) d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, conv. con modif. in l. 4 dicembre 1993 n. 493, e sostituito per effetto dell’art. 2, 60^o comma, l. 23 dicembre 1996 n. 662, devono intendersi le opere di recinzione; non suscettibili di modificare o alterare sostanzialmente la conformazione del terreno, che assumono natura pertinenziale in quanto hanno esclusivamente la funzione di delimitare, proteggere o eventualmente abbellire la proprietà; ben diversa è invece la consistenza e la funzione dei c.d. «muri di contenimento», i quali si differenziano sostanzialmente dalle mere recinzioni non solo per la funzione, ma anche perché servono a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso e quindi devono necessariamente presentare una struttura a ciò idonea per consistenza e modalità*

costruttive; di conseguenza il muro di contenimento, pur potendo assolvere, in rapporto alla situazione dei luoghi, anche una concomitante funzione di recinzione, sotto il profilo edilizio è un'opera ben più consistente di una recinzione in quanto non esclusivamente preordinata a recingere la proprietà e, soprattutto, è dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale; il che esclude la sua riconducibilità al concetto di pertinenza, conseguendone sia la necessità del suo assoggettamento al regime concessorio, sia la legittimità della sanzione della demolizione prevista per il caso di assenza di concessione”;

f2) Cass. civ., 3 settembre 1991, n. 9348 (in *Foro it.*, *Mass.*, 1991), secondo cui *“il muro di cinta che a norma dell’art. 878, primo comma, c.c., non va considerato ai fini delle distanze, deve rispondere al triplice requisito: di essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà, allo scopo di separarla dalle altre, custodirla e difenderla da intrusioni; di non superare l’altezza di tre metri; di costituire un muro isolato, le cui facce, cioè, emergono dal suolo e sono isolate da ogni altra costruzione”;*

f3) Cass. civ., 15 novembre 1986, n. 6737 (in *Foro it.*, *Mass.*, 1986), secondo cui *“i muri di cinta non considerati agli effetti delle distanze legali sono quei muri, caratterizzati dall’altezza non superiore a tre metri e dalla destinazione attuale alla delimitazione ed alla protezione del fondo, che, per avere le facce entrambe isolate, non creano intercapedine tra volumi; in detta categoria non rientrano pertanto i muri di cinta tra fondi a dislivello, che assolvono anche alla ulteriore funzione di contenere la scarpata o il terrapieno; questi viceversa, facendo corpo con il terreno che essi sostengono e modificando, in particolare, attraverso l’opera dell’uomo, lo stato naturale dei luoghi per la costruzione di un manufatto sono idonei a creare intercapedini nocive con l’altrui costruzione, con conseguente necessità di verificare in ciascuna concreta fattispecie se, avuto riguardo alle loro particolari caratteristiche strutturali e dimensionali, siano da considerare o meno alla stregua di un muro di fabbrica, agli effetti delle distanze legali”;*

g) sull’attività edilizia libera:

g1) Corte cost. 8 novembre 2017, n. 232, in *Foro it.*, 2018, 6230, 27; *Riv. giur. ed.*, 2017, 5, I, 1021; *Quotidiano Enti Locali*, 2017; *Giur. costit.* 2017, 6, 2340, annotata da SAITTA: *“È costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, lett. f), l. reg. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista. [...]”;*

g2) Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 282 (in *Foro Amministrativo*, 2017, 6, 1215), la quale ha precisato che *le regioni possono sì estendere la disciplina statale dell'edilizia libera ad interventi "ulteriori" rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del TUE, ma non anche differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a cil e cila. L'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA), deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive – al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi – la natura di principio fondamentale della materia del "governo del territorio", in quanto ispirata alla tutela di interessi unitari dell'ordinamento e funzionale a garantire un assetto coerente su tutto il territorio nazionale, limitando le differenziazioni delle legislazioni regionali» (sentenza n. 231 del 2016, in *Dir. e giustizia*, 2016). Ne consegue che è precluso al legislatore regionale di discostarsi dalla disciplina statale e di rendere talune categorie di opere totalmente libere da ogni forma di controllo, sia pure indiretto mediante denuncia". Sulla base di tale premessa la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Marche n. 17 del 2015, nella parte in cui esso ha ricondotto all'edilizia libera opere non contemplate come rientranti in tale regime dalla legislazione statale;*

h) sul rapporto tra titolo edilizio, recinzioni e muretti divisorii, anche in relazione al mutamento della destinazione funzionale dell'opera, si vedano:

h1) C.g.a., sezioni riunite, 19 novembre 2018, n. 336 (in *www.giustizia-amministrativa.it*), secondo cui: *"va ricordato il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui la valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione. Di conseguenza, si ritengono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un'opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorrette da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo "ius excludendi alios" o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà. Viceversa, è necessario il titolo abilitativo quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull'assetto edilizio del territorio [...]"; in termini, Cons. Stato, sezione V, 9 aprile 2013, n. 1922 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 937);*

- h2) Cons. Stato, sezione VI, 4 gennaio 2016, n. 10 (in *Comuni d'Italia*, 2016, 1, 86), secondo cui *“è illegittimo l'ordine di demolizione di un muretto divisorio in cemento armato posto su di un lato di un lotto di terreno realizzato senza la previa acquisizione del permesso di costruire, considerato che più che all'astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorre far riferimento all'impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie; sulla base di tale approccio attento al rapporto effettivo dell'innovazione con la preesistenza territoriale, e che prescinde dal mero e astratto nomen iuris utilizzato per qualificare l'opus quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all'art. 22 d.p.r. n. 380 del 2001 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo art. 19 l. n. 241 del 1990”*;
- h3) Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2014, n. 52040, secondo cui *“in tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli «interventi di nuova costruzione» di cui all'art. 3, lett. e), d.p.r. n. 380 del 2001 (fattispecie relativa a muro in cemento armato avente spessore di cm. venticinque ed un'altezza di circa metri uno virgola ottanta)”*;
- h4) Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4860 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 2484), secondo cui *“il titolo edilizio originariamente rilasciato, che riguardava la recinzione di un terreno a meri fini e scopi di difesa della proprietà, non può giustificare il successivo mutamento della destinazione funzionale dell'opera in recinzione di suolo trasformato con opere edilizie e al servizio di manufatti abusivi in difetto di nuovo titolo edilizio che, sia pure in sanatoria, possa legittimarne la permanenza e l'utilizzazione pertinenziale diversa, ma ne implica l'abusività, proprio perché è carente qualsivoglia provvedimento autorizzativo che ne abbia accertato la conformità urbanistico-edilizia”*;
- h5) Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1922 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 937), secondo cui *“il permesso di costruire non è necessario per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali*

limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo jus excludendi alios; occorre, invece, la concessione, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica (nella specie, la recinzione era stata effettuata con un manufatto con profilati di cemento, lungo trecentoquarantasei metri e con un'altezza di metri due e cinquanta)";

i) in dottrina:

- i1) sugli aspetti penali delle opere a difesa della proprietà, e delle recinzioni in particolare, v. V. POLI, in *Testo unico dell'edilizia*, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, 2015, 973 ss.;
- i2) sulle opere a difesa della proprietà e sulle recinzioni, v. P. BERESUTTI, in *Commentario breve al codice civile*, a cura di CIAN – TRABUCCHI, Padova, 2014, 875 e 915 ss.;
- i3) sugli appostamenti fissi per la caccia in relazione all'art. 6 t.u. edilizia (attività libera), si veda Corte cost., 13 giugno 2013, n. 139 (in *Foro it.*, 2013, I, 2061, con nota di ROMBOLI; in *Giurisdiz. amm.*, 2013, III, 441, e in *Riv. giur. ambiente*, 2013, 723, con nota di GRATANI; in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2014, 56, con nota di GORLANI);
- i4) sul rapporto tra facoltà del proprietario e poteri pubblici in materia urbanistica ed edilizia: F. GAFFURI, *Il permesso di costruire e i diritti dei terzi*, in *Urbanistica e appalti*, 2012, 2, 150; A. M. BENEDETTI, *Norme regionali, distanze legali tra edifici e "ordinamento civile": si può fare, ma dipende dallo "scopo"*, in *Corr. giur.*, 2013, 8, 1059-1063; G. PAGLIARI, M. SOLLINI, G. FARRI, *Regime della proprietà privata tra vincoli e pianificazione dall'unità d'Italia ad oggi*, in *Riv. giur. edilizia*, 2015, 6, 282; M. PALMA, *Edilizia e urbanistica - il doppio limite di edificabilità ex art. 9, d.p.r. n. 380/2001 di fronte alla corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 2016, 4, 956; L. GRIMALDI, *Quali spazi per la legislazione regionale nella disciplina degli interventi di "manutenzione" degli immobili?*, in *Consulta online*, I, 2017; A. IACOVIELLO, *Il riparto della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni in materia di beni minerari*, in *Riv. giur. edilizia*, 2018, 3, 153; G. SICCHIERO, *Condominio e barriere architettoniche - dalla solidarietà costituzionale alla solidarietà condominiale*, in *Giur. it.*, 2018, 1, 69; E. BUOSO, *La disciplina dei terreni gravati da usi civici e delle terre collettive tra paesaggio e ordinamento civile*, in www.forumcostituzionale.it, 2019; S. AMOROSINO, *Una rilettura costituzionale della proprietà a rilevanza urbanistica*, in *Riv. giur. edilizia*, 2019, 1, 3;

- i5) sul rapporto tra ordinamento civile e disciplina dei contratti pubblici: G. ALPA, *Il limite del diritto privato alla potestà normativa regionale*, *Contratto e impresa*, 2002, 2, 597; G. ALPA, «L'ordinamento civile» nella recente giurisprudenza costituzionale, *Contratti*, 2004, 2, 175; E. GRAGNOLI, *procedura negoziale ed ordinamento civile*, *Argomenti Dir. Lav.*, 2007, 2, 2009; L. TORMEN, *Regioni e province autonome - «il diritto privato regionale: quali possibilità di deroga all'ordinamento civile statale?»*, in *Nuova giur. comm.*, 2017, 7-8, 968; P. CARLUCCIO PINA, R. FINOCCHI GHERSI, *Ordinamento civile e limiti alla competenza regionale nella disciplina degli appalti*, in *Giornale dir. amm.*, 2011, 4, 419; C. CONTESSA, *Il codice dei contratti prevale anche sulla normativa delle regioni a statuto speciale*, in *Urbanistica e appalti*, 2009, 3, 301;
- i6) sull'ordinamento civile e la disciplina regionale del procedimento amministrativo: V. NERI, *Potestà legislativa regionale e "nullità regionale" del provvedimento amministrativo*, in *Urbanistica e appalti* 2014, 2, 215, il quale ha dubitato della "possibilità per il legislatore regionale di intervenire con la sanzione della nullità del provvedimento amministrativo (il bando di gara) non rispettoso delle prescrizioni di legge senza violare la competenza statale in materia di "giustizia amministrativa" [...] nonché sulle conseguenze della nullità del bando con riferimento al contratto a valle stipulato e l'eventuale interferenza con la materia «ordinamento civile»";
- i7) sull'ordinamento civile e il pubblico impiego locale e regionale: A.M. BENEDETTI, *Lavoro privato, lavoro pubblico e "ordinamento civile": quali spazi per le Regioni?*, in www.giurcost.org, 2010; A. BOSCATI, *Ordinamento civile per incarichi dirigenziali ad esterni e per procedure di mobilità tra enti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, II, 1203; F. GHERA, *Ordinamento civile e autonomia regionale: alla ricerca di un punto di equilibrio*, *Giur. cost.*, 2011, 1164; G. FONTANA, *Spunti critici in tema di ordinamento civile e disciplina dell'impiego pubblico*, in *Giur. costit.*, 2013, 1161; R. COCCIOLITO, *Una pronuncia sulla mobilità dei dirigenti regionali offre lo spunto per riflettere ancora sulla natura e la portata della materia "ordinamento civile"*, in www.osservatorioaic.it, 2014; S. DE GOTZEN, *Procedure di mobilità nel lavoro pubblico, assegnazione a mansioni superiori dirigenziali tra organizzazione regionale e "ordinamento civile"*, in www.forumcostituzionale.it, 2014; C. PADULA, *Il riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni in materia di pubblico impiego*, in www.federalismi.it, 2017;
- i8) sull'attività edilizia libera e relativi limiti: D. CHINELLO, *L'attività edilizia libera fra comunicazione al comune e relazione asseverata*, in *Immobili e proprietà*, 2010, 7; L. BISORI, *Attività edilizia libera e strumenti urbanistici applicabili*, in

Urbanistica e appalti, 2011, 7, 871; D. ZONNO, *La "nuova" manutenzione straordinaria dopo il decreto sblocca-Italia*, in *Riv. giur. edilizia*, 2014, 6, 53; M. BREGANZE, *L'attività edilizia libera*, in *Riv. giur. urbanistica*, 2015, 1; G. GUZZARDO; *Semplificazioni e complicazioni nei titoli edilizi*, *Riv. giur. edilizia*, 2015, 2, 35; E. BOSCOLO, *I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del sistema dei titoli edilizi*, *Riv. giur. edilizia*, 2016, 6, 601; A. SENATORE, *L'attività edilizia libera*, in *Urbanistica e appalti*, 2017, 2, 278; G. RIZZI, *L'attività di edilizia libera*, in *Immobili e proprietà*, 2018, 7, 431; E. AMANTE, *Ancora sui profili sostanziali e procedurali dell'attività edilizia libera e della c.i.l.a.*, in *Urbanistica e appalti*, 2019, 2, 229.